

*Handwritten signature*

lo di anticipo di cassa. Il Bianchini sostiene che tale imputazione era soltanto provvisoria in attesa che le norme per la erogazione speciale venissero emanate.

Che la tesi del Bianchini sia attendibile lo provano vari circostanze e cioè:

a) che nel corrispondere l'anticipo di cassa fu chiaramente precisato (lettera 16 marzo 1945 n. 1254/2) II del Servizio Organizzazione) che l'anticipo veniva concesso per l'acquisto delle gomme per l'auto della Agenzia generale e per far fronte alle spese straordinarie di carattere contingente nonché per superare le difficoltà che si frapponerono alla normale ripresa del lavoro. Vi è quindi un inequivocabile riferimento allo spirito della circolare De Liguoro;

b) che nella lettera di accompagnamento dell'assegno non fu posta alcuna condizione di rimborso;

c) che in data 9 aprile 1945 venne predisposta (documenti agli atti) l'erogazione speciale di L. 500.000 a favore dell'Agenzia di Pisa, per senza effettuare praticamente la comunicazione;